

**COMUNE DI VALLEPIETRA  
PROVINCIA DI ROMA**

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE,  
AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI***

**SOMMARIO**

<b>CAPO I – CREMAZIONE</b>
<b>Art. 1 – Disposizione generale</b>
<b>Art. 2 – Esercizio della cremazione</b>
<b>Art. 3 – Autorizzazione alla cremazione di cadaveri</b>
<b>Art. 4 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali</b>
<b>Art. 5 – Caratteristiche delle urne cinerarie</b>
<b>CAPO II – DESTINAZIONI DELLE CENERI</b>
<b>Art. 6 – Destinazioni delle ceneri</b>
<b>Art. 7 – Inumazione dell’urna cineraria</b>
<b>SEZIONE I – AFFIDAMENTO DELL’URNA CINERARIA</b>
<b>Art. 8 – Soggetto affidatario dell’urna cineraria</b>
<b>Art. 9 – Affidamento e conservazione dell’urna cineraria</b>
<b>SEZIONE II – DISPERSIONE DELLE CENERI</b>
<b>Art. 10 – Dispersione delle ceneri</b>
<b>Art. 11 – Luoghi di dispersione delle ceneri</b>
<b>Art. 12 – Procedura per la dispersione</b>
<b>CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI</b>
<b>Art. 13 – Senso comunitario della morte</b>
<b>Art. 14 – Registri per l’affidamento e la dispersione</b>
<b>Art. 15 – Deposito provvisorio</b>
<b>Art. 16 – Controlli e sanzioni</b>
<b><i>Art. 17 – Entrata in vigore</i></b>
<i>ALLEGATI</i>
A. Richiesta autorizzazione per la cremazione e destinazione delle ceneri
B. Manifestazione di volontà per la cremazione di salma di parente
C. Autorizzazione alla cremazione di cadavere, al trasporto al crematorio e affidamento ceneri.
D. Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

## **CAPO I – CREMAZIONE**

### **Art. 1**

#### **Disposizione generale**

1. Il presente regolamento disciplina, in particolare, la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, nonché l'affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri.
2. Esso è dettato nell'ambito delle disposizioni in materia, tra cui si richiamano:
  - il D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
  - il D.P.R. 3/11/2000, n. 396 "Regolamento dello Stato Civile";
  - la L. 30/3/2001, n. 130;
  - il D.P.R. 15/7/2003 n. 254;
  - la L.R. 28/04/2006, n.4 art.162;
3. Le disposizioni del presente regolamento integrano e si armonizzano con quelle del vigente regolamento comunale per i "Servizi funebri e cimiteriali" approvato con delibera del Consiglio comunale n. 3 del 09/02/2007 in quanto compatibili.

### **Art. 2**

#### **Esercizio della cremazione**

1. Il servizio di cremazione delle salme è compito istituzionale del Comune di decesso.
2. L'esercizio della cremazione è effettuato presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80 e 81 del D.P.R. n. 285/1990, non disponendo il Comune di un proprio impianto di cremazione.

### **Art. 3**

#### **Autorizzazione alla cremazione di cadaveri**

1. L'autorizzazione alla cremazione del cadavere è concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso sulla base della volontà testamentaria o altra forma scritta espressa in tal senso dal defunto.
2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
3. Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 .
5. Quanto previsto al comma 2 ed al comma 3 non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
6. Per la cremazione di un cadavere occorre, in ogni caso, che la richiesta sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

#### **Art. 4**

##### **Autorizzazione alla cremazione di resti mortali**

1. Si definisce resto mortale:

- il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere, ovvero, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a dieci anni) o di ordinaria tumulazione (pari a venti anni).

2. Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali, come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.

3. Tuttavia per la cremazione dei resti mortali:

- l'autorizzazione viene concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta;

4. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

#### **Art. 5**

##### **Caratteristiche delle urne cinerarie**

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.

2. L'urna contenente le ceneri, se non destinata all'inumazione o alla dispersione, deve essere di materiale solido non degradabile (metallo, marmo, legno, etc.) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.

### **CAPO II – DESTINAZIONI DELLE CENERI**

#### **Art. 6**

##### **Destinazioni delle ceneri**

1. nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- tumulate all'interno del Cimitero (in loculi ossari, in nicchie cinerarie, in loculi con altra salma, in tomba distinta);

- conservate in appositi spazi cimiteriali;

- inumate in un'area appositamente individuata all'interno del Cimitero.

- consegnate per la conservazione a familiare o altra persona a ciò autorizzata.

- disperse.

2. Gli atti di affidamento e di dispersione possono riguardare anche Comuni diversi dal Comune di Vallepietra. Nel caso in cui il luogo di affidamento o di dispersione delle ceneri si trovi al di fuori del territorio comunale l'Ufficiale dello Stato Civile deve darne comunicazione al Comune di destinazione.

#### **Art. 7**

##### **Inumazione dell'urna cineraria**

1. L'inumazione è possibile solo se l'urna cineraria è di materiale biodegradabile e tale da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

2. La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni.

3. Il periodo di inumazione può essere rinnovato, a discrezione del Comune con

riferimento agli spazi disponibili al momento della scadenza del termine di 5 anni, al massimo per ulteriori 2 anni. Al termine del periodo la fossa verrà utilizzata per una nuova inumazione.

4. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a cm. 40. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 30 tra l'urna ed il piano di campagna.

5. Circa il cippo, lapide o copritomba, si rinvia al vigente regolamento comunale per i Servizi Funebri e Cimiteriali.

## **SEZIONE I – AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA**

### **Art. 8**

#### **Soggetto affidatario dell'urna cineraria**

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto ai sensi del comma successivo e del comma 3 lettera a), o da chi può manifestarne la volontà ai sensi del comma 3 lettere b) e c).

2. La volontà del defunto può manifestarsi attraverso apposita disposizione testamentaria o dichiarazione autografa rilasciata nella forma del D.P.R. n.445/2000.

3. Inoltre:

a. per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in tal senso in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

b. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e ss. del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi;

c. per i minori e per le persone interdette la volontà deve essere manifestata dai legali rappresentanti.

4. Quanto risulta dalla dichiarazione di cui al punto a) vale anche contro il parere dei familiari.

5. Quanto previsto al comma 2 ed al comma 3 lettera a) non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.

6. Nei casi di cui al comma 3 lettere b) e c), la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

7. L'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso.

8. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto interessato. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Comune presso cui sono collocate le ceneri al momento della richiesta.

9. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

10. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, ovvero non sia stata richiesta una diversa destinazione ai sensi del presente regolamento, le ceneri sono depositate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990, ovvero nell'ossario comune.

## **Art. 9**

### **Affidamento e conservazione dell'urna.**

1. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario richiedente;
- il luogo di effettiva conservazione;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione della residenza;
- la conoscenza della propria diretta responsabilità per la corretta conservazione dell'urna e della possibilità dell'Amministrazione Comunale di effettuare controlli.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previo rilascio di un'autorizzazione, dalla quale deve risultare la destinazione finale dell'urna. Tale autorizzazione è consegnata al soggetto affidatario ed è conservata in copia presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

3. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

4. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

5. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

6. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli;

7. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

## **SEZIONE II – DISPERSIONE DELLE CENERI**

### **Art. 10**

#### **Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata:

- dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso e dall'ufficiale dello Stato Civile del Comune di dispersione nel caso in cui non coincidano;

- nel caso in cui il decesso sia già avvenuto in precedenza, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui la salma sia stata inumata/tumulata o siano collocate le ceneri al momento della richiesta.

2. La volontà del defunto deve manifestarsi attraverso espressa disposizione testamentaria o dichiarazione autografa fatta in vita;

3. Inoltre:

a. per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in tal senso in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

b. per i minori e per le persone interdette la volontà deve essere manifestata dai legali rappresentanti.

4. Quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3 lettera a) non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data

successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.

5. Nel caso di cui al comma 3 lettera b), la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto indicati mediante una delle modalità indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo. In mancanza, da:

a. l'esecutore testamentario;

b. dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza assoluta di essi;

c. dal rappresentante legale delle associazioni sopra indicate nel presente articolo.

7. la dispersione deve avvenire entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria, nel luogo e data stabiliti nell'autorizzazione ed alla presenza di persona incaricata dal Comune di Vallepietra, che redigerà idoneo verbale.

## **Art. 11**

### **Luoghi di dispersione delle ceneri**

1. ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

2.. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale è consentita nei seguenti luoghi:

- aree naturali appositamente individuate dal Comune purchè a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;

- in mare, nei laghi e nei fiumi, esclusivamente nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

- in area a ciò destinata posta nel Cimitero comunale;

- in aree private, al di fuori dei centri abitati, previo consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro

3. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 "nuovo codice della strada" .

## **Art. 12**

### **Procedura per la dispersione**

La procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri consiste nella presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri.

1. Nella istanza dovranno essere indicati:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;

b) i dati anagrafici del defunto;

c) il luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse nonché la data e l'ora e le modalità di conservazione o smaltimento dell'urna cineraria vuota.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) il documento comprovante l'espressa volontà del defunto in originale o copia conforme;

b) l'Autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;

c) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza

## **CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 13**

#### **Senso comunitario della morte**

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, è realizzata nel Cimitero comunale apposita targa , che riporta i dati anagrafici del defunto. L'inserimento all'interno del cimitero di tale targa è a carico del richiedente.

2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

### **Art. 14**

#### **Registri per l'affidamento e la dispersione**

1. Le autorizzazioni all'affidamento ed alla dispersione sono registrate a cura dell'Ufficio Stato Civile, in apposito registro.

### **Art. 15**

#### **Deposito provvisorio**

1. E' consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria per un periodo massimo di 12 mesi in un locale appositamente individuato presso il Cimitero comunale.

2. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affidamento o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri potranno essere avviate d'ufficio al cinerario comune, ove esistente, o all'ossario comune.

### **Art. 16**

#### **Controlli e sanzioni**

1. Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, procedendo in qualsiasi momento tramite personale appositamente incaricato , a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

2. la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del DPR 10/9/1990, n. 285 nonché dell'art. 7bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

3. La violazione delle disposizioni contenute nei precedenti artt. 10 e 11 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da €2.500,00 a € 12.500,00 come stabilito dall'art.2 della legge 130/2001.

**Art. 17****Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività o dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione dello stesso.